

Organizzazione di Volontariato ODV UN NUOVO DONO

STATUTO

Art. 1 COSTITUZIONE

E' costituita con Sede in PAVIA l'organizzazione di volontariato denominata ODV UN NUOVO DONO sotto forma di associazione. Dell'acronimo ODV deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della Regione, senza che ciò comporti modifica al presente statuto.

La durata dell'organizzazione è illimitata.

Le norme che regolano l'associazione sono il d.lgs 117/2017 "Codice del Terzo settore" e i principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro di utilità sociale.

Art. 2 FINALITÀ

L'Associazione ODV UN NUOVO DONO, più avanti chiamata per brevità Associazione, è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed è iscritta nel registro unico nazionale del Terzo settore.

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e' utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 3 OGGETTO SOCIALE

L'Associazione in particolare persegue la seguente attività di interesse generale indicata alla lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

Le finalità specifiche perseguite sono:

- progettare e realizzare, nell'ambito dei servizi socio sanitari, una innovativa unità d'offerta residenziale extra familiare per persone disabili gravi e gravissime, al fine di favorirne la vita

indipendente, pur nella continuità affettiva ed emotiva con il loro nucleo familiare, così da costruire un "durante noi" positivo ed efficace e preparare un "dopo di noi" più sereno, consolidato e non traumatico;

- progettare e realizzare per ciascuna delle persone con disabilità (motoria/intellettuale/relazionale/sensoriale/fisica) che verranno ospitate nella nuova struttura residenziale un piano individualizzato di vita indipendente, rispondendo così ai loro bisogni di assistenza, cure sanitarie e riabilitative, educazione, istruzione, ricreazione e divertimento;
- promuovere ed attuare percorsi di formazione per le famiglie delle persone disabili, al fine di rendere meno doloroso il distacco, nonché raggiungere e mantenere il giusto equilibrio nel rapporto con gli operatori che gestiscono la struttura;
- progettare e realizzare l'inclusione sociale delle persone disabili gravi e gravissime che risiedono nella struttura, sviluppando legami con il territorio (altre associazioni, istituzioni etc.);
- promuovere e sollecitare la ricerca scientifica, la formazione, la tutela dei diritti civili a favore delle persone disabili e delle loro famiglie.

Le attività specifiche svolte sono le seguenti:

- costruire o ristrutturare, nonché supportare, mantenere e gestire, direttamente o indirettamente, una innovativa struttura residenziale, destinata ad ospitare stabilmente o anche per brevi periodi, persone disabili gravi e gravissime;
- promuovere, curare e garantire il monitoraggio della qualità di vita nell'ambiente residenziale, al fine di individuare nel tempo le soluzioni più idonee sia nel "durante noi" che nel "dopo di noi";
- elaborare e realizzare progetti, iniziative ed eventi destinati a garantire la più alta qualità di vita delle persone disabili, promuovendo la circolazione, lo scambio di informazioni ed esperienze, raccordandosi e sviluppando sinergie e collaborazioni con altri organismi pubblici o privati che operino nei settori di interesse dell'organizzazione o ne condividano lo spirito e le finalità;
- rapportarsi con le Amministrazioni Pubbliche del Territorio per ciò che attiene alle politiche socio sanitarie, assistenziali, culturali, di tempo libero etc.

Art. 4 ATTIVITÀ DIVERSE

L'Associazione può esercitare attività diverse solo se a carattere secondario e se strumentali all'attività di interesse generale ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 117/2017 e secondo i criteri e i limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Consiglio Direttivo è incaricato dell'individuazione di eventuali

altre attività diverse di carattere secondario e strumentale al raggiungimento dell'attività di interesse generale. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire ad organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale.

ART. 5 VOLONTARI E LAVORATORI DIPENDENTI

L'Associazione può avvalersi di volontari per lo svolgimento delle proprie attività. I volontari vanno iscritti in un apposito registro tenuto dall'Associazione. I volontari che svolgono la loro attività in modo occasionale non devono essere iscritti. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione, in quanto organizzazione di volontariato, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al limite previsto dal Codice del Terzo Settore (Dlgs 117/2017).

ART. 6 AMMISSIONE ALL'ORGANIZZAZIONE

Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti. Il Consiglio Direttivo deve deliberare in merito alla domanda e, in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro degli associati. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci che delibera

sull'argomento se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. La decisione è inappellabile. In assenza di un qualsiasi provvedimento di accoglimento o di respingimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata accolta.

L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'Assemblea. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 7 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo. Tutti i soci maggiorenni, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno uguali diritti e doveri.

Sono diritti dei Soci:

esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo, esercitare il diritto di voto e di intervento , partecipare alle attività dell'Associazione, presentare proposte, essere informati sulle attività e accedere alla documentazione dell'Associazione; recedere dall'Associazione senza oneri con preavviso scritto di almeno 8 giorni al Presidente dell'Associazione.

Tutti i soci hanno diritto a un voto.

Sono doveri dei Soci:

accettare e rispettare le norme dello Statuto e dei regolamenti; condividere le finalità dell'Associazione e collaborare per il raggiungimento delle stesse; dare esecuzione agli accordi adottati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea; versare la quota associativa annuale secondo le indicazioni dell'Associazione; adempiere agli impegni economici presi rispetto all'Associazione.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono effettuate in forma volontaria, libera e gratuita, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 PERDITA CONDIZIONE SOCIO

La condizione di socio si perde per:

- a) Recesso del Socio,
- b) Inattività prolungata o inadempimento dei doveri previsti dallo Statuto o degli accordi,
- c) morosità nel pagamento della quota associativa;
- d) esclusione,
- e) decesso.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che: commettono azioni ritenute disonorevoli per il buon nome dell'associazione, tengono una condotta che costituisce ostacolo al buon andamento dell'associazione, si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che

costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che, senza adeguata ragione, si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, solo nel caso di esclusione previsto dalla lettera d) e la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

I soci receduti o esclusi non possono richiedere la restituzione della quota associativa o di contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 9 LIBRI SOCIALI E DIRITTI SOCI

L'associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti – tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico – tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione – tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo – tenuto a cura dell'organo di controllo;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni di eventuali altri organi sociali;
- f) il registro dei volontari.

Gli associati hanno diritto di esaminare l'atto costitutivo, lo Statuto, i regolamenti, i verbali dell'Assemblea dei soci e il bilancio annuale, presentando domanda scritta al Consiglio Direttivo, senza dover presentare particolari motivazioni.

Relativamente agli altri libri sociali, gli associati o gli aderenti potranno presentare domanda scritta e motivata al Consiglio Direttivo oltre a firmare una ricevuta in cui dichiarano di essere consapevoli che le informazioni di cui stanno prendendo visione sono sottoposte alla tutela della privacy e che per questo motivo non dovranno in alcun modo divulgarle, fare copia o foto ai documenti. Qualora divulgino le informazioni presenti, facciano copia o foto, i soci saranno espulsi dalla Associazione e denunciati per violazione della privacy. Nel caso in cui i verbali richiesti contengano considerazioni su determinati fatti o considerazioni personali sugli associati, potrà a discrezione del Consiglio Direttivo essere diffuso un estratto di questi verbali, in cui si riassume solo il contenuto generale e le principali decisioni prese durante la riunione. I terzi non soci non hanno alcun diritto di prendere in visione o esaminare lo statuto e gli altri documenti associativi.

ART. 10 ORGANI SOCIALI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

ART. 11 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno due volte l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo, e nei due mesi che precedono la chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario preventivo.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i Soci, purché in regola con il pagamento della quota. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dal Presidente del Consiglio Direttivo quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di mail, fax, oppure lettera non raccomandata, a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 10 giorni prima del giorno previsto ovvero mediante avviso affisso nei locali della Sede. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione e l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in luogo idoneo a garantire il maggior numero di partecipanti.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un **massimo di due** associati. La delega deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dall'Associazione. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell'associazione.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono

prese a maggioranza dei voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si può procedere mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'Associazione. Ogni Socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute.

Sono compiti inderogabili dell'assemblea dei soci:

- a) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- b) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il bilancio preventivo e consuntivo comprensivo di tutti gli allegati ed entrambi predisposti e presentati dal Consiglio Direttivo;
- d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) deliberare sull'esclusione degli associati;
- f) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) discutere e approvare gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- j) approvare la proposta di versamento della quota associativa decisa dal Consiglio Direttivo;
- k) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- l) esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
- m) discutere e decidere su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi e/o da almeno un decimo degli aderenti.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria devono essere approvate con la presenza e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei Soci, sia in prima che in seconda convocazione.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio si rimanda al relativo articolo del presente Statuto.

Art. 12 CONSIGLIO DIRETTIVO

L'amministrazione spetta al Consiglio Direttivo nominato dell'assemblea dei soci, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.

TUTTI gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi e' stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità' ad esercitare uffici direttivi.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi e' attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori e' generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. In caso di recesso o di decesso di un consigliere, il Consiglio ha facoltà di sostituirlo alla prima riunione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione scritta del Presidente almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. La comunicazione deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno della riunione ed essere spedita a tutti i Consiglieri all'indirizzo risultante dal Libro dei soci all'associazione, oppure tramite fax o email, almeno 5 giorni prima dell'adunanza; deve comunque giungere al loro indirizzo almeno tre giorni prima della riunione stessa. Possono essere invitati a partecipare alla riunione esperti esterni.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi anche su Skype o utilizzando mezzi analoghi.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età tra i Consiglieri presenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Le deliberazioni sono assunte a

maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Nello specifico il Consiglio Direttivo:

- amministra l'Associazione, fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione, cura e controlla la realizzazione delle attività sociali, disponendo delle risorse economiche dell'Associazione;
- Decide norme e modalità di erogazione dei finanziamenti e valuta eventuali collaborazioni con terzi e il conferimento di incarichi per il perseguimento degli scopi sociali;
- redige la bozza di rendiconto economico e patrimoniale, il bilancio preventivo ed il programma di attività, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi;
- propone, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale e ne fissa i termini di versamento;
- gestisce la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti;
- delibera sull'ammissione e sul recesso dei Soci;
- propone all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- svolge ogni altra attività non espressamente assegnata, dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

I membri del Consiglio Direttivo cessano le rispettive cariche per le seguenti cause:

per fine del mandato, mantenendo la loro funzione fino alla riunione dell'Assemblea che provvederà alla nomina dei successori; per rinuncia; per revoca da parte dell'Assemblea per gravi inadempienze o per atti contrari allo Statuto e ai Regolamenti dell'Associazione; per assenza ripetuta per tre sedute consecutive senza giustificato motivo. Negli ultimi quattro casi l'Assemblea dovrà provvedere, nella prima riunione successiva alla cessazione, a formalizzare la dichiarazione di decadenza e, se richiesto dal Consiglio Direttivo con apposita delibera, la successiva sostituzione del consigliere decaduto.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, Il Consiglio Direttivo ha facoltà di provvedere alla sostituzione attingendo alla lista di elezione e nominando il primo dei non eletti. Qualora questa fosse esaurita indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Art. 13 IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Provvede alla convocazione dell'assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo e li presiede. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è eletto dall'Assemblea tra i nominativi proposti dai Soci. E' eletto il candidato che ottiene più voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età. Per il primo mandato la nomina è ratificata dai Soci fondatori in calce all'atto costitutivo. Il Presidente dispone dei fondi sociali con firma libera e disgiunta dal Tesoriere per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo, per gli importi eccedenti tale limite è necessaria la firma congiunta del Tesoriere. Ha facoltà di nomina di avvocati o procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione avanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa in qualsiasi grado di giudizio. Al presidente sono demandati i poteri che per legge o per statuto non siano di competenza dell'Assemblea dei Soci o del Consiglio Direttivo. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri, al Direttore o al Tesoriere mediante procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Il Presidente, in caso di necessità e urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica alla prima riunione successiva.

Il Presidente cessa la carica per le seguenti cause: per fine del mandato, mantenendo la funzione fino alla riunione dell'Assemblea che provvederà alla nomina del successore; per rinuncia; per revoca da parte dell'Assemblea per gravi inadempienze o per atti contrari allo Statuto e ai Regolamenti dell'Associazione.

Art. 14 IL VICEPRESIDENTE

Il In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 15 IL TESORIERE

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione ne cura le entrate e le uscite e tiene aggiornata la contabilità ed i registri contabili. Tali mansioni sono svolte d'intesa e sotto la supervisione del Presidente e del Revisore dei Conti, ove nominato. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Stanti i compiti affidati, al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le

mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 16 IL SEGRETARIO

Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. Provvede alla riscossione delle quote sociali, coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esercizio delle funzioni demandate ad essi dalle leggi e dallo Statuto.

Art. 17 ORGANO DI CONTROLLO

L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, qualora obbligatorio per legge o per scelta volontaria.

L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, qualora obbligatorio per legge o per scelta volontaria.

La composizione e le funzioni dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale sono quelle determinate dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017

Entrambi gli organi, se nominati, predisporranno, con proprio regolamento interno, modalità di convocazione, periodicità degli incontri e modalità di deliberazione

I membri dell'organo di controllo, scelti sia tra soci che non, effettueranno la propria attività gratuitamente salvo il rimborso delle spese sostenute, compatibilmente con le disponibilità dell'Associazione.

Il Revisore Legale dovrà essere scelto tra i non soci e potrà avere diritto ad un compenso e al rimborso delle spese, come deliberato dall'assemblea.

Art. 18 PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio sociale è costituito da: a) beni immobili e mobili; b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati; donazioni, lasciti o successioni; altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Art. 20 RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse previste dallo statuto che rispettino le condizioni di cui all'articolo 6 del CTS.

Art. 21 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI

L'esercizio economico dell'associazione coincide con l'anno solare e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo è incaricato della predisposizione del bilancio di esercizio oppure per la predisposizione del rendiconto per cassa ai sensi del comma 2 art. 13 d.lgs 117/2017.

Il bilancio di esercizio (o rendiconto per cassa) è successivamente approvato dall'assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno. Il bilancio di esercizio (o rendiconto per cassa) deve restare depositati presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci. La richiesta di copie è soddisfatta a spese del richiedente.

Nei casi previsti dalla legge il Consiglio Direttivo è chiamato a predisporre il Bilancio Sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 22 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo.

La relativa delibera è approvata dall'Assemblea Straordinaria convocata con specifico ordine del giorno con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti sia in prima che in seconda convocazione.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio statale del Registro Unico del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore proposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea dei soci.

Art. 23. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si applicano le norme del Codice Civile e le vigenti disposizioni legislative in materia.

Approvato in data 2 luglio 2019 dall'Assemblea Ordinaria dei Soci